

Pubblicato il 04/12/2023

N. 10487/2023REG.PROV.COLL.

N. 03143/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3143 del 2023, proposto dal Coordinamento dei comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia ODV - CORDICOM FVG OD, il Comitato Abc – Ambiente Bene per le Comunità, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, i signori Eleonora Frattolin e Loris Driusso, il signor Ruben Luigi Colussi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;

contro

il Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

della ditta Kronospan Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

della ditta Silva s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Caucci, Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 42 del 2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento e delle ditte Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il Cons. Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente contenzioso è costituito:

a) dalla delibera di Giunta Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento n. 86 dd. 12 maggio 2022, ad oggetto "*Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica della Zona industriale del Ponte Rosso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i. Presa d'atto mancata presentazione osservazioni e opposizioni e approvazione*", pubblicato sull'Albo Pretorio dal 17.5.2022 al 31.5.2022 e (per avviso) sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 22.6.2022;

b) dalla delibera di Giunta Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento n. 197 dd. 25 agosto 2021, ad oggetto "*Adozione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica della Zona industriale del Ponte Rosso ai sensi dell'art. 25 della l.r. 5/2007 e s.m.i.*", pubblicato sull'Albo Pretorio dal 10 settembre 2021 al 24 settembre 2021;

c) della determina n. 356 dd. 4 aprile 2021 del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio del Comune di San Vito al Tagliamento, recante "*Avvio del procedimento per l'annullamento, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/90, delle delibere di adozione dei PAC di iniziativa pubblica della Zona Industriale del Ponte Rosso e della Zona Artigianale "Ex Eridania". Archiviazione del procedimento*".

2. Con il ricorso di primo grado il Coordinamento dei comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia ODV - CORDICOM FVG OD, il COMITATO ABC – Ambiente Bene per le Comunità, la signora Eleonora FRATTOLIN, la signora Lucia MARIUZ, il dott. arch. Loris DRIUSSO, il sig. Ruben Luigi COLUSSI hanno impugnato i provvedimenti sopra indicati articolando otto motivi di gravame:

1. Violazione di legge (art. 25 l.r. FVG 23 febbraio 2007, n. 5 – Art. 5 Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica – art. 155 c.p.c.) – Illegittimità propria e derivata.

2. *Violazione di legge (art. 38 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Carenza di potere in concreto – Contraddittorietà – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità costituzionale dell’art. 25 l.r. FVG 23 febbraio 2007, n. 5, in relazione agli artt. 3, 97 e 114 Cost.) – Illegittimità derivata.*

3. *Violazione di legge (art. 25 l.r. FVG 23 febbraio 2007, n. 5) – Violazione del principio del giusto procedimento – Illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di motivazione.*

4. *Violazione di legge (art. 823 c.c. – art. 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) – Eccesso di potere per travisamento ed errore di fatto.*

5. *Violazione di legge (art. 37 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento) – Violazione di autolimita, anche in relazione ai contenuti del D.P.Reg. 0315/Pres del 15.10.2002 – Violazione del “Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Fiume Tagliamento” (D.P.C.M. 28.8.2000) – Difetto di istruttoria e di motivazione.*

6. *Violazione di legge (Piano struttura del vigente P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento) – Travisamento, errore di fatto, difetto di istruttoria e di Motivazione.*

7. *Violazione di legge (art. 65 l.r. FVG 20 febbraio 2015, n. 3 – Art. 12 D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. – Statuto ZIPR, artt. 2, 3 4) – Carenza di potere in concreto illogicità e difetto di motivazione.*

8. *Violazione di legge (art. 65 l.r. FVG 20 febbraio 2015, n. 3 – art. 12 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) – Carenza di potere in concreto illogicità e difetto di motivazione.*

3. Il T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, con la impugnata sentenza ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.

4. Con l’appello i soggetti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 38 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ART. 3 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241) – CARENZA DI POTERE IN CONCRETO – CONTRADDITTORIETÀ – ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 25 L.R. FVG 23 FEBBRAIO 2007, N. 5, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 97 E 114 COST.) – ERRONEO RIGETTO DEL SECONDO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto il secondo motivo di ricorso.

I deducenti si dolgono della violazione dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale dopo la indizione dei comizi elettorali possono essere adottati in materia solamente gli atti urgenti e improrogabili. L’attribuzione della competenza alla adozione e approvazione dei PAC alle Giunte comunali “aperte” discende dall’art. 25 l.r. FVG 5/2007, che tuttavia avrebbe dovuto essere accompagnata con l’estensione espressa e formale della limitazione di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 ai deliberati della Giunta in materia di P.A.C., che in quanto tali hanno valenza urbanistica.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 25 l.r. F.V.G. 23 FEBBRAIO 2007, N. 5) – TRAVISAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEO RIGETTO DEL TERZO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto il terzo motivo di ricorso.

Una ulteriore illegittimità consiste nel fatto che l'Amministrazione non ha tenuto in considerazione le osservazioni medio tempore formalizzate dalla ditta FILEO s.r.l. e dal Comitato ABC perché “pervenute oltre il termine fissato dalla legge allo scopo, scaduto in data 03.12.2021”.

Inoltre il deliberato di approvazione del PAC sarebbe in contraddizione con precedenti prese di posizione dell'Amministrazione, quale ad esempio dell'ordine del giorno, approvato con delibera n. 86/2021 da parte del Consiglio comunale, in cui l'Amministrazione era risultata contraria agli insediamenti produttivi di Kronospan e Silva, ereditati dalla precedente Amministrazione.

Analogamente, nel documento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 27 gennaio 2022, il Comune di San Vito al Tagliamento si era ampiamente soffermato sulla “Invarianza Idraulica Kronospan s.r.l.”, proseguendo sub 6.7. ad analizzare la “Invarianza Idraulica SILVA s.r.l.” e infine, sub 6.8, ad analizzare i profili afferenti i “Pozzi perdenti”, evidenziando numerose criticità.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. – ART. 4 D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327) – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRORE DI FATTO – ERRONEO RIGETTO DEL QUARTO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto il quarto motivo di ricorso.

L'appellante rappresenta che vi sarebbe la presenza di un'area demaniale tra i mappali da assoggettare ad esproprio, per una superficie complessiva pari a mq. 2.387, con conseguente violazione dell'art. 823 c.c. e dell'art. 4 d.P.R. 327/2001.

Infatti, la Tavola n. 7 del PAC non indica genericamente le aree in esame come “da acquisire”, ma la legenda le indica invece “particelle da espropriare” (cfr. Tavola n. 7, legenda in basso a sinistra), dunque prefigurerebbe la sola espropriazione e non altre modalità di acquisizione delle particelle.

Le aree sono state richieste dal Consorzio alla Agenzia del Demanio del FVG con istanza di data 12 maggio 2022 e quindi proprio lo stesso giorno di approvazione del P.A.C. ottenendone la concessione appena in data 21 giugno 2022, dopo l'approvazione del P.A.C.

Le aree erano comunque indicate nel preliminare di compravendita stipulato dal Consorzio con Silva – Kronospan, a conferma sia della deliberata intenzione di espropriarle (anche se ciò giuridicamente è impossibile), sia della necessità per gli acquirenti di disporre per la realizzazione del loro progetto.

L'accoglimento della doglianza, pertanto, per la complessiva rilevanza di dette aree ai fini della realizzazione del progetto, avrebbe l'effetto di travolgere l'attuazione del PAC nella sua totalità e non solo in relazione ad una parte delle aree.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 37 N.T.A. DEL P.R.G.C. DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL D.P.REG. 0315/PRES DEL 15.10.2002 – ERRONEO RIGETTO DEL QUINTO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto il quinto motivo di ricorso.

Con il decreto D.P.Reg. 0315/Pres. del 15 ottobre 2002, la Regione ha apposto una serie di riserve vincolanti illustrate nel parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale n. 0145/02 del 30 settembre 2002, *“da ritenersi indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2903 del 7.9.2001”*.

Tra le riserve poste vi era l'esclusione espressa delle attività industriali *“che determinavano alterazioni qualitative e quantitative delle componenti urbanistiche ad ambientali del contesto ovvero non avevano una dimensione ed una funzione apprezzabili”*.

La scelta dell'Amministrazione non sarebbe conforme alla direttiva sopra indicata avendo deliberatamente favorito l'insediamento della Kronospan, a nulla rilevando che le specifiche aree sarebbero utilizzabili come spazi di manovra, parcheggio o deposito e non sarebbe pertanto prevista la loro edificabilità, *“dovendosi infatti ritenere ivi totalmente precluso l'insediamento di attività industriali in grado di alternare irreparabilmente i caratteri morfologici e gli elementi di naturalità presenti attorno ai bacini idrici.”*.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (PIANO STRUTTURA DEL VIGENTE P.R.G.C. DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO) – TRAVISAMENTO, ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEO RIGETTO DEL SESTO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto il sesto motivo di ricorso.

Il P.A.C. “Ponte Rosso” non avrebbe tenuto conto della presenza di un tracciato viario, ancora da realizzare, ma finalizzato a garantire il collegamento tra la S.S. n. 13 e l'autostrada A4 (bretella di collegamento altrimenti detta “circonvallazione est”), con conseguenziale violazione del Piano di struttura e frustrazione delle superiori esigenze pubbliche, connesse alla viabilità, a fronte dell'avvenuto riconoscimento prevalente di un interesse privato (collocazione del futuro impianto di Kronospan), in luogo e al di sopra di quello pubblico, viceversa recepito e fatto valere dalla pianificazione generale.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 65 l.r. F.V.G. 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 – ART. 12 D.P.REG. 20 MARZO 2008, N. 086/PRES. – STATUTO ZIPR, ARTT. 2, 3 4) – TRAVISAMENTO ED ERRORE DI FATTO – ERRONEO RIGETTO DEL SETTIMO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto il settimo motivo di ricorso.

Vi sarebbe stata una violazione dell'art. 65 l.r. F.V.G. 3/2015, sotto plurimi profili e, in particolare, è stato evidenziato che il Comune avrebbe dovuto procedere attraverso:

- l'adozione del piano di intesa con il Consorzio ZIPR;
- l'accertamento della compatibilità del piano, attraverso il procedimento delineato dall'art. 12 del D.P.Reg. 20.3.2008, n. 086/Pres. (cui fa rinvio l'art. 65, co. 3 l.r. F.V.G. 5/2015);
- il decreto finale di approvazione, da parte del Presidente della Regione (art. 65, co. 3 l.r. F.V.G. 5/2015), nel quale avrebbero dovuto puntualmente essere *“indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI”* (art. 65, co. 4 l.r. F.V.G. 5/2015).

VII. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 65 L.R. FVG 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 – ART. 12 D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E NOMINATIVITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI – ERRONEO RIGETTO DELL’OTTAVO MOTIVO A SUO TEMPO PROPOSTO.

La parte appellante ha riproposto l’ottavo motivo di ricorso.

Con tale motivo è rilevata l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in relazione ad un esproprio finalizzato alla realizzazione di un’opera privata.

Infatti, con il PAC – a differenza che con i PTI, eredi dei vecchi PIP – non si potrebbe dichiarare la pubblica utilità di opere private e non vi sarebbe alcuna disposizione normativa all’interno delle previsioni generali di cui all’art. 65 l.r. F.V.G. 3/2015 che permetta di estendere gli eccezionali effetti del PTI ai comuni effetti del PAC, viceversa disciplinati in via generale, e mai derogata, all’art. 25, comma 4, l.r. F.V.G. 5/2007, dove si stabilisce che esclusivamente *“per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere”*.

5. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso si è costituito in giudizio e ha depositato apposita memoria ex art. 73 c.p.a. il 5 giugno 2023.

5.1. Si sono costituite in giudizio le ditte Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l. che hanno depositato memoria difensiva il 5 giugno 2023.

6. Con istanza del 5 giugno 2023 la parte appellante ha chiesto il rinvio della udienza pubblica per la trattazione congiunta con i ricorsi promossi da diverse parti n. 2456/2023 avverso la sentenza n. 49/2023, n. 2453/2023 avverso la sentenza 41/2023, n. 4390/2023 avverso la sentenza n. 106/2023, n. 4300/2023 avverso la sentenza n. 105/2023 nonché con gli eventuali appelli sui ricorsi pendenti in primo grado e per il quali il T.a.r. ha fissato l’udienza pubblica del 14 giugno 2023, nn. 362/2022 e 11/2023, *“i quali, qualunque sia il loro esito, saranno sicuramente oggetto di appello avanti a Codesto Ill.mo Consiglio di Stato”*.

7. La parte appellante, in vista dell’udienza, ha depositato memoria difensiva e memoria di replica.

8. Alla udienza pubblica del 6 luglio 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio proposta dalla parte appellante. Poiché gli appelli di cui si fa menzione nell’istanza, pur concernendo, nel loro complesso, la medesima vicenda in punto di fatto, impugnano sentenza distinte di primo grado sicché, da un lato, non vi è l’obbligo di riunione ex art. 96 c.p.a., dall’altro, non si ravvisa l’opportunità della loro unitaria trattazione giacché l’oggetto dei ricorsi è costituito da distinti provvedimenti per cui ragioni di chiarezza vengono esaminati e decisi separatamente.

10. L’appello è infondato per cui, per ragioni di economia processuale, non si dà luogo alla deliberazione della eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal Consorzio con la memoria del 5 giugno 2023.

10.1. Si rileva che l’appellante non ha riproposto il primo motivo del ricorso di primo grado, con consequenziale rinuncia allo stesso.

11. Con il primo motivo d'appello, è dedotta la violazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 poiché il PAC è stato adottato dopo la indizione dei comizi elettorali e pur trattandosi di un atto di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 25 l.r. F.V.G. 5/2007, non si tratterebbe di un atto avente le caratteristiche della urgenza e improrogabilità per cui non rientrerebbe nella deroga prevista dallo stesso art. 38 d.lgs. cit.

11.1. Il motivo è infondato.

La disposizione di cui all'art. 38, comma 5. d.lgs. cit. è strettamente riferibile agli atti di competenza dei Consigli comunali secondo l'interpretazione correttamente data anche dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con parere circolare del 4 febbraio 2020; i limiti posti dalla disposizione non hanno riguardo alla materia bensì all'attività dell'"organo Consiglio comunale"; del resto, ove la disposizione dell'art. 38 comma 2 TUEL si riferisse alla Giunta si determinerebbe una paralisi dell'attività amministrativa degli enti locali nel periodo pre-elettorale; la Giunta comunale, pertanto, ha competenza sull'approvazione dei piani attuativi qualora non comportino variante allo strumento urbanistico generale (come è nel caso in esame).

Né può inferirsi da ciò la illegittimità della disposizione dell'art. 25 della l.r. del Friuli Venezia Giulia che ha attribuito la competenza in materia urbanistica alla Giunta comunale poiché l'ambito delle competenze della Giunta comunale è secondo il d.lgs. n. 267 del 2000 di tipo ordinario e residuale rispetto al novero delle competenze del Consiglio comunale, che sono solo quelle espressamente disegnate dal Testo unico sugli enti locali.

12. Con il secondo motivo l'appellante si duole per non essere state tenute in considerazione da parte dell'Amministrazione le osservazioni del Comitato e della ditta Fileo Costruzioni s.r.l.

12.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in relazione alle osservazioni presentate da FILEO s.r.l.

Il motivo è comunque anche infondato poiché le osservazioni sono state presentate tardivamente, per cui non sussisteva un obbligo da parte dell'Amministrazione precedente di prenderle in esame.

13. Con il terzo motivo d'appello si fa valere la presenza di un tratto di strada di confine, incluso nel PAC, che avrebbe natura demaniale e che pertanto non potrebbe essere oggetto di espropriazione con conseguente violazione dell'art. 823 c.c. e dell'art. 4 d.P.R. n. 327 del 2001.

13.1. Il motivo è infondato poiché il principio di non espropriabilità di aree demaniali non risulta violato poiché, in primo luogo, il PAC alla tavola n. 7 parla genericamente di aree "*da acquire* - *espropri*".

Ma ciò che maggiormente rileva è che l'appellante non dimostra la strategicità rispetto all'intero PAC dell'area in questione e come l'eventuale stralcio inciderebbe sull'approvazione dello strumento urbanistico atteso che dall'eventuale stralcio dell'area in questione non deriverebbe la caducazione dell'intero PAC.

14. Con il quarto motivo d'appello è dedotta la violazione del decreto D.P.Reg. 0315/Pres. del 15 ottobre 2002 (che ha ripreso una serie di riserve illustrate nel parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale n. 0145/02 del 30 settembre 2002), in quanto l'ampliamento dell'area di insediamento, ad una distanza inferiore ai 150 metri dal Fiume Tagliamento, ed a 300 metri dai laghetti presenti ad Est, confliggerebbe con la direttiva che imponeva di escludere espressamente le

attività industriali che “*determinavano alterazioni qualitative e quantitative delle componenti urbanistiche ed ambientali del contesto*”.

14.1. La deduzione è infondata.

In primo luogo, la deliberazione del 2021 n. 172 ha effettuato la valutazione degli aspetti paesaggistici del PAC al Piano paesaggistico regionale ed è stato acquisito il parere positivo (24 agosto 2021 n. 23506) della Soprintendenza ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, l.r. n. 5 del 2007.

In secondo luogo, dall'esame della Tavola n. 5, relativa ai punti di modifica, si desume che l'area è stata oggetto della variante n. 59, approvata il 18 dicembre 2012 per cui su quest'ultima avrebbero dovuto appuntarsi le censure degli appellanti, che pertanto, sotto questo profilo, appaiono tardive.

15. Con il quinto motivo d'appello la parte appellante si duole per la violazione del P.R.G.C. ed in particolare per il fatto che il PAC non avrebbe tenuto conto del tracciato viario, ancora da realizzare, ma finalizzato a garantire il collegamento tra la SS n. 13 e la autostrada A4 (bretella di collegamento altrimenti detta “*della circonvallazione est*”).

15.1. Il motivo è infondato atteso che non sussiste il vizio poiché l'area è indicata come “non edificabile” nella Tavola n. 5 del PAC (cfr. art. 10 *bis* delle NTA del PAC: “*Aree pertinenziali non edificabili All'interno del perimetro del P.A.C. sono campite aree non edificabili di pertinenza ai lotti artigianali/industriali. Su tali aree valgono le seguenti prescrizioni e possibilità di intervento: - la superficie è da considerarsi pertinenza libera di attività insediate e non ammette interventi edificatori, infrastrutturali e di pavimentazioni impermeabili; - la superficie è da utilizzarsi per depositi all'aperto e/o parcheggio di veicoli e materiali e a verde di mitigazione ambientale;- il fondo ammette interventi di pavimentazione esclusivamente tramite costipazione di materiale arido naturale;- le recinzioni sono ammesse solo se costruite con pali infissi direttamente al suolo, privi di fondazione, e rete metallica; - è fatto obbligo la piantumazione di una siepe perimetrale di tipo B, come indicata all'art. 34 punto 12 del PRGC*”), per cui se ne desume che su quell'area non potrà essere realizzato alcun intervento relativo al PAC e quindi ciò potrà consentire la realizzazione della nuova strada.

La censura peraltro – come anche la precedente – sarebbe anche tardiva poiché avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti della Variante n. 2 al P.I.P., approvata in data 22 maggio 2014.

16. Con il sesto motivo è dedotta la violazione dell'art. 65 l.r. n. 3 del 2015 poiché il Comune avrebbe dovuto procedere all'adozione del Piano di intesa con il Consorzio ZIPR, all'accertamento della compatibilità del piano, attraverso il procedimento delineato dall'art. 12 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (cui rinvia l'art. 65, co. 3 l.r. F.V.G. 5/2015) e quindi si sarebbe dovuto pervenire al decreto finale di approvazione, da parte del Presidente della Regione.

16.1. Il motivo è complessivamente infondato.

Sotto il profilo della previa intesa tra il Comune e il Consorzio, il punto di vista della parte appellante è che l'intesa di cui all'art. 65 l.r. 3 del 2015 sarebbe necessariamente quella prevista dall'art. 15 della l. n. 241 del 1990 s.m.i.

Tale assunto tuttavia non è da condividersi giacché l'art. 65, comma 2, l.r. n. 3/2015 non disciplina come tale intesa con il Comune dovrebbe essere raggiunta per cui non l'iter procedimentale previsto dall'art. 15 della l. n. 241 del 1990 non era reso necessario da alcuna disposizione normativa.

Del resto risulta che (doc. n. 30 comunicazione del 28 agosto 2020), si sono tenute riunioni tra il Comune e il Consorzio al fine di definire l'iter per l'approvazione del PAC e le linee del PAC sono state condivise anche con la Regione.

16.2. Destituita di fondamento è anche l'argomentazione secondo la quale si sarebbe dovuto seguire l'iter per l'approvazione di un PTI ex art. 65, comma 3, l.r. n. 5 del 2015, e art. 12, D.PREG. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.; tale rilievo appare infondato poiché tutta l'area su cui insiste il PAC ha destinazione omogenea D1 (zona industriale del Ponte Rosso) per cui correttamente è stato individuato tale strumento senza che rilevi la presenza, normale anche per le aree PAC, di aree a verde generico, servizi collettivi etc..

17. Con il settimo motivo d'appello ci si duole del per il fatto che con lo strumento del PAC non si potrebbe dichiarare la pubblica utilità di opere private, quale lo stabilimento industriale Kronospan Silva.

Nel caso in esame, sarebbe stato violato il principio di tipicità degli strumenti urbanistici poiché si sarebbe determinato lo stesso effetto dei PIP, non più previsti nell'ambito della legislazione regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

17.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, l'art. 25 comma 3, della l.r. n. 5 del 2007 prevede che: *“Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare: a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione; b) i piani per l'edilizia economica e popolare; c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi; d) i piani di recupero; e) i programmi integrati di intervento; f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana”*.

Ciò non significa che nella Regione Friuli Venezia Giulia non sussista più lo strumento del PIP, ma che le procedure dell'art. 25 sostituiscono quelle previste dalle leggi di settore (cfr. art. 10 del Reg attuativo della l.r. n. 5 del 2007, approvato con D.Preg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008), per cui sussiste comunque la possibilità di approvare i contenuti dei PIP attraverso strumenti urbanistici diversamente denominati, quali i PAC.

Ad essi si applica l'art. 27, comma 3, l. n. 865/1971, con il quale sono stati istituiti i Piani per gli insediamenti produttivi, secondo cui *“Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni”* e al comma 5: *“Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.”*

A completare il quadro normativo ci è poi l'art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001 che attribuisce all'approvazione del P.I.P. il valore di dichiarazione di pubblica utilità: *“La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: ... quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi”*.

Pertanto la delibera di approvazione del PAC equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate, anche per la realizzazione di insediamenti di interesse privatistico.

17.2. Del resto, ciò si riconnette al generale riconoscimento in capo al Consorzio del potere espropriativo ai sensi dell'art. 64 della l.r. n. 3/2015 nonché dell'art. 2 l.r. n. 3/1999 e dello Statuto consortile.

18. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

19. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore delle parti intimiate e costituite, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%), per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO

v